

OBIETTIVI E STRATEGIE

RIFORMA DELLA PAC PER IL 2014-2020

Impegno della Federazione a tenere alta la soglia di attenzione per la consulenza aziendale.



di Mariarosaria Manfredonia
Consigliere Fnovi

PREMESSA

Quella approvata nei mesi scorsi, è l'ultima riforma che la Politica agricola comune (Pac) ha subito negli ultimi 20 anni: dalla riforma MacSharry del 1992 fino a quella 2014-2020, passando per Agenda 2000, la riforma Fischler e l'Health Check - che ne hanno profondamente modificato l'ossatura originaria, basata sul sostegno dei prezzi e su misure di protezione alle frontiere. I negoziati internazionali sulla liberalizzazione del commercio, la presa di coscienza della necessità di una maggiore sostenibilità dell'attività agricola tanto economica

quanto ambientale, e la volontà di orientare la produzione al mercato anziché agli aiuti, hanno determinato una revisione del modello di sostegno che gradualmente hanno trasformato l'originario modello accoppiato in un modello di sostegno disaccoppiato dalla produzione.

PRESENTE E FUTURO

La Commissione propone un processo di riforma diretto a commisurare gli aiuti erogati esclusivamente in funzione delle superfici aziendali. Scompare ogni riferimento al lavoro, al prodotto realizzato, alle caratteristiche dell'impresa ed alle capacità dell'agricoltore: la superficie resta

l'unico parametro per la sussistenza degli aiuti. La riforma della Pac si innesca nel più generale contesto delineato dalle proposte della Commissione sul quadro finanziario 2014-2020, presentate ufficialmente nel giugno del 2011. Le proposte legislative presentate dalla Commissione il 12 ottobre 2011 sono un insieme molto corposo di documenti, che riguardano:

1. Pagamenti diretti: proposta di Regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune. Sostituisce l'attuale Reg. 73/2009 e detta le norme per tutti i pagamenti accoppiati e disaccoppiati della Pac.

2. Ocm unica: proposta di Regolamento che stabilisce un'organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli (Ocm unica) che sostituisce l'attuale Reg. 1234/2007.

3. Sviluppo rurale: proposta di Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr); sostituisce l'attuale Reg. 1698/2005, definendo gli interventi del secondo pilastro della Pac e le regole per la programmazione e gestione dei Programmi di sviluppo rurale.

4. Regolamento orizzontale: proposta di Regolamento su finanziamento, gestione e monitoraggio della Politica agricola comune; sostituisce l'attuale Reg. 1290/2005 (regolamento orizzontale) stabilendo le norme per il funzionamento dei due fondi agricoli: il Feaga e il Feasr.

5. Alcune misure di mercato: proposta di Regolamento che determina le misure sulla fissazione di alcuni aiuti e rimborsi relativi all'organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli.

6. Regolamento transitorio per il 2013: proposta di Regolamento che modifica il Regolamento del Consiglio (Ce) 73/2009 relativamente all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori (misure transitorie) rispetto all'anno 2013.

7. Trasferimento dei vigneti: proposta di Regolamento che modifica il Regolamento 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm) relativamente al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.

L'architettura giuridica della Pac rimane confermata; anche per il periodo 2014-2020 il finanziamento della Pac sarà assicurato da due fondi: il Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia) e il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

La nuova Pac si propone tre obiettivi strategici:

1. una produzione alimentare sostenibile, attraverso l'aumento della competitività del settore agricolo e la redditività delle produzioni;

2. una gestione sostenibile delle risorse, per garantire la produzione di beni pubblici e il contrasto agli effetti del cambiamento climatico;

3. uno sviluppo territoriale equilibrato, per valorizzare la differenziazione delle agricolture e delle aree rurali.

La condizionalità rimane alla base dei pagamenti diretti; ad essa si aggiunge il 30% dei pagamenti diretti destinato all'inverdimento (greening), che rappresenta la novità più rilevante e anche più controversa della riforma: il greening, finalizzato a rafforzare gli aspetti ambientali nella Pac, introduce nel primo pilastro una normativa rivolta a far sì che tutti gli agricoltori dell'Unione europea che ricevono il sostegno vadano oltre gli attuali obblighi di condizionalità e svolgano quotidianamente un'azione benefica per il clima e per l'ambiente.

COSA CAMBIA?

1. Compare la nuova Bcaa «Protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, compreso il divieto di primo dissodamento», con la precisazione che il dissodamento di

zone umide e terreni ricchi di carbonio definiti nel 2011 come seminativo non viene considerato primo dissodamento (resterebbe comunque l'obbligo di protezione, il che comporterà l'identificazione di tali terreni e delle misure di mantenimento/protezione);

2. Agli Allegati II e III del Regolamento (Ce) n. 73/2009, stabilendo che l'Atto A2, relativo alla Direttiva 80/68/Cee sulla tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento dovuto ad alcune sostanze pericolose, Direttiva abrogata dalla Direttiva 2000/60/Ce, sia ricompreso all'interno della Norma 5 delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali;

3. Alla definizione dell'Atto B9 e in particolare al riferimento normativo del Regolamento 1107/2009, che si intende limitato alle prime due frasi dell'articolo 55 di detto Regolamento;

4. Non vengono riprese le norme (facoltative a livello Ue, ma per l'Italia divenute obbligatorie), ossia resta invariato il divieto di estirpazione degli olivi ed il mantenimento di oliveti e vigneti in buone condizioni vegetative;

5. Scompare la norma relativa alle rotazioni delle colture e la protezione del pascolo permanente; il primo aspetto è ormai ricompreso nel «greening» e, per quanto riguarda il pascolo, se ne prevede il mantenimento entro limiti definiti. Per andare verso un sostegno più mirato, la Commissione propone lo «spacchettamento» dell'attuale pagamento unico aziendale in più componenti maggiormente selettive e finalizzate: pagamento di base, pagamento ecologico (greening), aree svantaggiate, giovani agricoltori, piccoli agricoltori, pagamenti accoppiati per produzioni strategiche. Inoltre, la Commissione propone di limitare la platea dei beneficiari della Pac agli agricoltori attivi, per evitare che il sostegno vada a soggetti che poco hanno a che fare con l'attività agricola. Il quadro generale degli impegni di condizionalità non è ancora completo, nel senso

che saranno recepiti alcuni vincoli derivanti anche dall'applicazione congiunta della Direttiva 2009/128/Ce relativa all'uso sostenibile dei pesticidi e potrebbero derivarne nuovi obblighi direttamente applicabili agli agricoltori. Il nuovo quadro della Condizionalità è il Regolamento (Ue) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 20 dicembre del 2013. Tuttavia, il Regolamento (Ue) n. 1310/2013 del Consiglio europeo, che introduce alcune disposizioni tran-



sitorie per l'anno 2014, stabilisce che le disposizioni relative al sistema di condizionalità previste dal Regolamento (Ue) n. 1306/2013 si applichino a partire dal 1° gennaio 2015: non ci rimane che mantenere sempre alta la soglia dell'attenzione per far sì che il campo della condizionalità e della consulenza aziendale restino settori di sviluppo per la categoria medico veterinaria, sostenuti da una Federazione sempre orientata all'ampliamento delle conoscenze del medico veterinario e del suo bagaglio culturale.

Testo rielaborato dalle seguenti trattazioni, cui si rimanda per un maggiore approfondimento:

“La nuova Pac 2014-2020. Un'analisi delle proposte della Commissione” di Fabrizio De Filippis.

“Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2014” (Regione Lombardia).

“Il sistema degli aiuti accoppiati della Pac l'applicazione dell'articolo 68 del reg. (Ce) n. 73/2009 in alcuni paesi Ue”. ■